

Allegato "A" alla raccolta n. 25145

STATUTO dell'Associazione  
" IL LUMICINO "

DENOMINAZIONE

ART.1) E' costituita un'associazione culturale non riconosciuta, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 36, 37, 38 del Codice Civile, denominata "IL LUMICINO".

SEDE

ART.2) L'associazione ha sede in Firenze Via Niccolò da Uzzano, 10

SCOPI ISTITUZIONALI

ART.3) L'associazione "IL LUMICINO" è civile apolitica, apartitica, aconfessionale e priva di fini di lucro.

Essa ha quale finalità e scopi istituzionali primari:

- la promozione, l'ampliamento delle conoscenze, diffusione e divulgazione della cultura, nella piu' ampia accezione del termine intesa come il variegato insieme dei costumi, delle credenze, degli atteggiamenti, dei valori, degli ideali e delle abitudini delle diverse popolazioni o società del mondo;
- ampliare la conoscenza della cultura letteraria ed artistica in genere, delle dottrine fondate su principi morali attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

Oltre ai suddetti scopi primari l'associazione potrà svolgere attività collaterali secondarie anche in ambiti diversi pur non contravvenendo alla propria connotazione di associazione culturale senza finalità lucrosa. Per il finanziamento ed il raggiungimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà curare pubblicazioni, collaborare con Enti pubblici e privati ovvero svolgere altre secondarie e marginali attività anche commerciali quali: pubblicità a favore di terzi enti o aziende, servizi commerciali diversi etc.

Tutte le attività istituzionali sia primarie che secondarie saranno svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia fiscale, previdenziale, sanitaria di sicurezza e prevenzione. Ogni attività svolta sarà comunque da intendersi posta in essere senza finalità lucrosa cioè indipendentemente dalla loro collocazione ai fini fiscali e/o amministrativi e indipendentemente dalle prescrizioni gravanti sulle stesse. I proventi di qualsiasi natura derivanti da tali attività saranno in ogni caso destinati al finanziamento degli scopi

#p#

istituzionali primari e/o acquisiti al patrimonio sociale e non potranno mai essere distribuiti ai soci o devoluti agli stessi.

ART. 4) L'associazione "IL LUMICINO" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezione concerti, corsi, incontri per giovani ed adulti;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di bollettini, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, di corsi, studi e ricerche compiute.
- attività gastronomiche: promozione, diffusione e divulgazione della cultura gastronomica italiana anche mediante organizzazione di corsi teorici/pratici

DURATA

ART.5) L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

SOCI

ART.6) Possono acquisire la qualifica di soci tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, nonché enti privati o pubblici, in regola con le norme di pubblica sicurezza che condividono le finalità dell'associazione.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

FONDATORI, ONORARI ed ORDINARI.

I SOCI FONDATORI sono tutti coloro che hanno dato vita all'associazione sottoscrivendone l'atto di costituzione od il presente Statuto; essi sono membri di diritto del Consiglio Direttivo e partecipano all'Assemblea con voto deliberativo. Decadono solo per espresse dimissioni scritte o per impedimento definitivo.

I SOCI ONORARI sono proclamati tali dal Consiglio Direttivo; fanno parte di tale categoria tutti coloro che abbiano svolto nell'interesse dell'associazione attività per le quali sussistano motivi di particolare riconoscenza, ovvero tutti coloro che per la propria opera, figura o per i propri meriti in ambito culturale e sociale, possono apportare prestigio all'associazione;

I SOCI ORDINARI costituiscono la generalità dei soci che in forma occasionale o continuata partecipano alla vita dell'associazione, consentendo con il proprio contributo il perseguimento degli scopi istituzionali; possono entrare a far

##

parte di tale categoria tutti coloro che dimostrino di possedere le qualità, l'interesse o l'impegno minimo necessari per partecipare od operare in seno all'associazione, condividendone gli scopi istituzionali;

ART.7) Per ottenere la qualifica di socio, salvo quanto diversamente previsto per i soci fondatori ed onorari è necessario:

a) presentare al Consiglio Direttivo dell'associazione domanda di ammissione, sottoscritta dall'interessato, contenente le generalità del richiedente, nonché la dichiarazione di volersi attenere alle norme del presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali; l'ammissione del socio al sodalizio avverrà tramite l'accettazione della suddetta domanda, da parte del Consiglio Direttivo ovvero da parte di un Membro del C. D. con regolare delega consiliare per tale adempimento;

b) Aver pagato l'eventuale quota di iscrizione e/o quota associativa annua (ad eccezione di eventuali casi di esclusione previsti dal Consiglio Direttivo per i soli soci onorari).

ART.8) Tutti i soci sono tenuti, oltre al pagamento della eventuale quota di iscrizione, al pagamento della quota annua associativa e delle eventuali quote suppletive volontarie, all'osservanza del presente Statuto, del regolamento interno e di tutte le deliberazioni degli organi sociali. Tutti i soci godono dei medesimi diritti e sottostanno agli stessi doveri indipendentemente dalla loro qualifica in armonia col principio della disciplina uniforme del rapporto associativo. In particolare tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando i casi di decesso, esclusione ed il diritto di recesso di cui all'articolo successivo.

I soci risulteranno edotti circa l'ordinaria attività e sulle eventuali delibere sociali presso la sede associativa anche mediante affissione di comunicazioni presso la bacheca della sede associativa; per l'osservanza delle eventuali delibere e decisioni sociali il socio è tenuto pertanto ad aggiornarsi presso la sede sociale, ciò anche al fine di invitare gli associati tutti ad una maggiore partecipazione e/o presenza al sodalizio. L'organo direttivo è sollevato da ogni ulteriore adempimento e responsabilità in merito.

#p#

La quota sociale non è trasmissibile.

ART.9) La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni, esclusione. I soci possono essere esclusi con deliberazione dell'assemblea per gravi motivi. Saranno in ogni caso ritenuti gravi motivi l'inosservanza alle norme del presente Statuto e regolamento interno od alle deliberazioni degli organi sociali (previo avvertimento da parte del Consiglio Direttivo nei casi non ritenuti di eccessiva gravità) ovvero l'aver arrecato danni anche solo morali all'associazione; sono esclusi di diritto i soci che, invitati da parte del Consiglio Direttivo a provvedere al versamento della quota di iscrizione, che deve essere versata anticipatamente o di qualsiasi altra somma dovuta a vario titolo all'associazione, non ottemperino al pagamento entro quindici giorni dalla comunicazione. Il recesso o le dimissioni degli associati sono consentite in qualsiasi momento, purché siano preventivamente comunicate in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale potrà esigere le quote d'esercizio non ancora pagate.

In caso di perdita della qualifica di socio, egli o i suoi eredi non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

#### PATRIMONIO

ART.10) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dall'introito delle quote associative e degli altri contributi versati dagli aderenti;
- b) dai contributi o proventi corrisposti dai soci a fronte di servizi e/o prestazioni specifiche e dalla somministrazione di alimenti e bevande;
- c) dagli eventuali introiti derivanti dalle manifestazioni in programma, comprese eventuali raccolte di fondi occasionali;
- d) dai beni mobili ed immobili che divenissero proprietà dell'associazione;
- e) dai contributi versati dallo Stato, da Enti o Istituzioni pubbliche, ovvero da altri soggetti a titolo di liberalità e/o contributo di sostegno;
- f) da donazioni e lasciti testamentari;
- g) dagli eventuali proventi derivanti dalle attività commerciali eventualmente svolte in via secondaria per finanziare l'attività istituzionale del sodalizio.

Il versamento della quota di iscrizione e di ogni altro contributo è effettuato a fondo perduto, e quindi le somme a tali titoli versate non sono rivalutabili né restituibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione ovvero di scioglimento del singolo rapporto associativo.

##

Le entrate dell'associazione sono destinate alla gestione del sodalizio per il raggiungimento degli scopi istituzionali per i quali si è costituito; è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'attività eventualmente svolta dai soci a favore dell'associazione per il perseguimento delle finalità istituzionali non potrà essere retribuita salvo eventuali rimborsi spese disposti e stabiliti dal Consiglio Direttivo su sua spontanea iniziativa.

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.11) Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.12) I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno mediante affissione presso la sede dell'associazione di avviso scritto recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, sia in prima sia in seconda convocazione, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti.

L'associato può farsi rappresentare in assemblea mediante delega che potrà essere conferita anche ad altro associato; nessun associato può essere comunque portatore di più di una delega.

ART.13) Hanno diritto di intervenire e di voto in assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua mancanza da uno dei membri del Consiglio Direttivo eletto a maggioranza. Al Presidente dell'Assemblea spetta la nomina di un segretario che dovrà redigere il verbale dalla riunione, e la verifica del diritto di intervento in assemblea e della regolarità della convocazione e svolgimento della seduta.

L'assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci

##

presenti e con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei soci fondatori.

Qualsiasi modifica alla norme del presente statuto è deliberata a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei componenti dell'Assemblea e con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei soci fondatori.

ART.14) L'Assemblea può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera in merito:

- a) all'esame, discussione ed approvazione del bilancio consuntivo di esercizio ed in tal caso delibera in deroga a quanto previsto al precedente art. 13 a maggioranza semplice degli associati (in prima convocazione) od anche a maggioranza semplice degli intervenuti (in seconda convocazione);
- b) all'esame discussione ed approvazione dell'eventuale bilancio preventivo;
- c) alla nomina del Presidente dell'associazione e dei componenti del Consiglio Direttivo;
- d) ad ogni altra questione sottoposta dal Consiglio Direttivo o da un terzo dei soci.

L'Assemblea straordinaria compete in via esclusiva su:

- a) modifiche statutarie;
- b) scioglimento dell'associazione;
- c) questioni di straordinaria amministrazione.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.15) Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri. Il Consiglio Direttivo è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di decesso o dimissioni di un membro, l'assemblea provvederà ad eleggere un nuovo componente solo nel caso in cui venga meno il numero minimo di componenti richiesto dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza da un suo componente eletto a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare sul bilancio e sulla determinazione delle quote associative. Esso viene convocato dal Presidente con le stesse modalità previste per l'assemblea dei soci, salvo i casi di urgenza in cui può essere convocato senza preavviso.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole

#p#

della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le cariche sociali, qualora ne venga fatta richiesta ed autorizzati dall'assemblea, hanno diritto agli emolumenti, oltre il rimborso delle spese.

ART.16) Al Consiglio Direttivo compete l'amministrazione ordinaria dell'associazione, nulla escluso né eccettuato. Al fine di un più efficiente svolgimento dei propri compiti, nell'interesse dell'associazione, esso può delegare in tutto o in parte i suoi poteri deliberativi ad uno o più dei suoi membri congiuntamente o disgiuntamente. In particolare al Consiglio Direttivo spetta:

- a) determinare le eventuali quote di iscrizione e le quote associative annuali dovute dai soci;
- b) provvedere all'assunzione o al licenziamento del personale;
- c) compilare i programmi di attività ovvero promuovere ed autorizzare tutte le attività e manifestazioni ritenute opportune, previa verifica delle condizioni tecniche ed economiche relative alle spese;
- d) stipulare qualsiasi atto e contratto inerenti all'attività sociale;
- e) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- f) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- g) provvedere alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione;
- h) gestire eventuali rapporti con Istituti di credito;
- i) compiere quant'altro il consiglio stesso riterrà opportuno e necessario per la gestione e l'amministrazione ordinaria dell'associazione, dovendosi avere per meramente esemplificativa e non tassativa l'elencazione che precede.

PRESIDENTE

ART.17) Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente dell'associazione presiede sia le riunioni del Consiglio Direttivo che le Assemblee dei soci constatandone la regolarità di convocazione, svolgimento nonché la validità delle delibere assunte.

ESERCIZIO SOCIALE

ART.18) L'esercizio finanziario associativo chiude il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio consuntivo che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci non oltre il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio.

#p#

#### LIBRI SOCIALI

ART.19) L'associazione è obbligata alla tenuta dei seguenti libri:

- a) libro verbali Assemblee dei soci;
- b) libro verbali sedute del Consiglio Direttivo;
- c) libro soci;
- d) registro delle entrate e delle uscite;
- e) ogni eventuale ulteriore libro prescritto dalla legge.

#### SCIoglimento

ART.20) Lo scioglimento anticipato dell'associazione dovrà essere deliberato

con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei componenti dell'Assemblea e con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei soci fondatori.

Il patrimonio residuo, estinta ogni passività, sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe, o devoluto a fini di pubblica utilità.

#### NORMA DI RINVIO

ART.21) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'assemblea ordinaria.

ART.22) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso riferimento e rinvio alle norme del codice civile.

F.ti: Sventurati Franco - Sventurati Andrea - Sventurati Carlo  
- Sventurati Antonio

ANDREA LOPS NOTAIO (SIGILLO)